



# Università degli Studi di Catania

## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 Maggio 1989 n. 168;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. del 6 Maggio 1996 (G.U.R.I. del 22 Maggio 1996);
- VISTO il D.P.C.M. del 30 Aprile 1997;
- VISTA la Legge 15 Maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. del 27 gennaio 1998, n. 25;
- VISTO D.M. 3 novembre 1999, n. 509
- VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei
- VISTO il D.M. del 28 Novembre 2000;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 Aprile 2009;
- VISTO il parere della Commissione per la didattica del 21 settembre 2010;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 27 settembre 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2010, con le quali è stato approvato il Regolamento studenti a tempo parziale

## DECRETA

Ai sensi dell'art. 66, comma 1° e 3°, dello Statuto di Ateneo, è emanato il Regolamento Studenti a tempo parziale, che viene allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell'Università.

IL RETTORE

A. RECCA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
11 OTT. 2010	
Prot. 67545	Tit. I Cl. 3
Rep. Decreti	6277

# **REGOLAMENTO STUDENTI A TEMPO PARZIALE**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento didattico di ateneo, le norme contenute nel presente regolamento sono applicabili solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea, ad un corso di laurea specialistica o ad un corso di laurea magistrale, ad eccezione dei corsi della facoltà di Medicina.

## **Art. 2**

### **Domanda e rinuncia**

1. La domanda di passaggio allo stato di studente a tempo parziale può essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione ad un qualunque anno di corso e, comunque, entro il termine ultimo stabilito per l'iscrizione.
2. Lo stato di studente a tempo parziale viene mantenuto fino al conseguimento del titolo, salvo eventuale rinuncia.
3. La rinuncia allo stato di studente a tempo parziale può essere effettuata solo contestualmente alla richiesta di iscrizione ad un qualunque anno di corso e, comunque, entro il termine ultimo stabilito per l'iscrizione.
4. La rinuncia allo stato di studente a tempo parziale è irrevocabile. Pertanto, lo studente che sia già stato a tempo parziale per uno o più anni di corso, non può riprendere tale stato nell'ambito dello stesso corso di studio.
5. Il passaggio ad altro corso di studio comporta la perdita dello stato di studente a tempo parziale. Pertanto, volendo mantenere tale stato anche nel nuovo corso di studio, va presentata una nuova richiesta con le modalità di cui al seguente regolamento.

## **Art. 3**

### **Piano degli studi**

1. Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di corso di studio.
2. A tale scopo, lo studente, contestualmente alla domanda di passaggio allo stato di studente a tempo parziale, presenta una proposta di piano degli studi, che, rispettando le eventuali propedeuticità, preveda non più di 40 CFU per ogni anno di corso da svolgere a tempo parziale.
3. Il piano degli studi deve essere articolato, comunque, in un numero di anni non maggiore del doppio della durata normale del corso di studi.
4. Il piano degli studi deve precisare anche il numero minimo di crediti che lo studente deve conseguire per il passaggio agli anni di corso successivi.

5. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento didattico di ateneo, lo studente verrà iscritto agli anni successivi nella qualità di *regolare*, *ripetente* o *fuori corso* sulla base del rispetto o meno di quanto previsto dal proprio piano individuale degli studi.
6. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di ateneo anche per gli studenti a tempo parziale che non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale per il conseguimento del titolo è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
7. Lo studente che all'atto della richiesta di passaggio allo stato di studente a tempo parziale sia nelle condizioni di essere iscritto quale *fuori corso*, in quanto già in possesso, ove richiesta, della frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano formativo, può conseguire non più di 40 CFU per anno.
8. L'eventuale rinuncia allo stato di studente a tempo parziale comporta l'approvazione di un nuovo piano degli studi. Tale adempimento non è necessario nel caso in cui lo studente sia già nella condizione di *fuori corso*.

#### **Art. 4** **Tasse e contributi**

1. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione del 30% dell'ammontare dei contributi.
2. La riduzione di cui sopra non è applicabile sulla tassa di iscrizione, sulla tassa regionale per il diritto allo studio e sull'imposta di bollo.